

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI**

**E**

**L'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA**

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del previgente Regolamento (CE) n. 1889/2005 e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera a), che individua tra le Autorità competenti, ciascuna per le competenze stabilite nel d.lgs. 195/2008, l'Agenzia delle Dogane (oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia;
- l'art. 2, comma 3, che riconosce quale modalità di realizzazione del sistema di sorveglianza sui movimenti al seguito di denaro contante l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le Autorità competenti;
- l'art. 2, comma 4, in tema di raccolta e utilizzo delle informazioni derivanti dalle attività di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante;
- l'art. 3, comma 1, che prevede per chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane;
- l'art. 4, comma 1, che disciplina i poteri dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane in ordine all'accertamento delle violazioni al d.lgs. n. 195/2008;
- l'art. 4, comma 5, che stabilisce l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Dogane della copia dei verbali di contestazione delle violazioni al d.lgs. n. 195/2008 elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza;
- l'art. 4, comma 6, che disciplina l'obbligo dell'Agenzia delle Dogane di custodire per 10 anni i dati delle contestazioni e di trasmetterli al Ministero dell'Economia e delle finanze;
- l'art. 4, comma 7, che disciplina l'obbligo dell'Agenzia delle Dogane di fornire all'Unità di Informazione Finanziaria le informazioni da cui emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e, in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), in base al quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella qualità di Agenzia fiscale rientra tra le "amministrazioni e gli organismi interessati" di cui al d.lgs. 231/2007;
- l'art. 6, in base al quale è istituita presso la Banca d'Italia l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia;
- l'art. 12, comma 1, che disciplina tra l'altro la collaborazione tra l'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia e le amministrazioni e gli organismi interessati per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può

essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- l'art. 12, comma 2, in base al quale le amministrazioni e gli organismi interessati informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- l'art. 12, comma 8, in base al quale, salvo quanto previsto dal comma 1-bis, tutte le informazioni in possesso dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale;
- l'art. 39, che disciplina il divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette fuori dai casi previsti dal decreto n. 231 medesimo;

CONSIDERATO anche il Regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli su denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, le cui disposizioni si applicano dal 3 giugno 2021;

CONSIDERATA l'esigenza di fissare principi e modalità di collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei compiti istituzionali;

CONSIDERATO il parere rilasciato in data 26 giugno 2012 dal Garante per la protezione dei dati personali e ritenuto di sottoporre al medesimo Garante l'allegato tecnico, di cui all'art. 4, comma 3, che sarà successivamente stipulato fra le parti;

**l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (in seguito Agenzia)

e

**l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia** (in seguito UIF)

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

**(Oggetto)**

1. Il presente Protocollo disciplina le collaborazioni e gli scambi informativi reciproci tra l'Agenzia e la UIF per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.

Art. 2

**(Accesso ai dati)**

1. Al fine di esercitare i propri compiti istituzionali, la UIF può avanzare specifica richiesta di accesso alle seguenti basi dati o ricevere i sotto indicati flussi informativi di pertinenza dell'Agenzia:

- a) elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 266/2005 e successive modifiche e integrazioni (cd. registro RIES), e istituendo elenco di cui all'articolo 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 (cd. RUOG - Registro Unico degli Operatori di Gioco), per tutti gli operatori del gioco pubblico, sia su canale fisico che a distanza;
- b) elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza;
- c) elenco dei concessionari e dei punti vendita per il comparto scommesse;
- d) elenco delle sale bingo;

- e) informazioni disponibili sui cd. Punti Vendita di Ricarica;
- f) registro dei distributori e degli esercenti di cui all'articolo 52-bis del d.lgs. 231/2007, una volta divenuto operativo;
- g) anagrafe dei conti di gioco gestita da Sogei.

2. Al fine di esercitare i propri compiti istituzionali, la UIF acquisisce i dati in possesso dell'Agenzia ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1672 e del d.lgs. 195/2008 e successive modifiche e integrazioni, anche tramite collegamento diretto al Sistema Informativo Doganale (SID) di cui al Regolamento (CE) 515/1997 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 3

##### **(Altre forme di collaborazione)**

1. L'Agenzia comunica alla UIF informazioni su situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto antiriciclaggio.
2. Al fine di evitare sovrapposizioni di interventi l'Agenzia e la UIF si scambiano informazioni funzionali alla pianificazione dell'attività di controllo di rispettiva competenza sui prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3 del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni. Possono essere previsti gruppi ispettivi con personale di entrambe le Autorità.
3. L'Agenzia comunica alla UIF informazioni inerenti alle irregolarità riscontrate in fase di controllo sui prestatori di servizi di gioco nonché nelle dichiarazioni transfrontaliere.
4. L'Agenzia e la UIF scambiano informazioni sui risultati delle attività di controllo, analisi e studi utili ai fini delle relative attività istituzionali.
5. L'Agenzia collabora con la UIF ai fini dell'emanazione degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché degli schemi e modelli di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b), del medesimo decreto.
6. La UIF collabora con l'Agenzia per l'individuazione di ipotesi di anomalia rilevanti ai fini dell'attività di controllo sui movimenti transfrontalieri.
7. La UIF e l'Agenzia svolgono iniziative comuni di aggiornamento e formazione al fine di favorire l'efficacia della collaborazione fornita ai sensi del presente accordo.

#### Art. 4

##### **(Modalità di collaborazione)**

1. La UIF è abilitata alla consultazione delle basi dati indicate all'articolo 2, comma 1, mediante accesso diretto e puntuale.
2. Alla UIF è consentito, inoltre, acquisire la disponibilità dei dati ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), attraverso file prodotti con software di automazione di ufficio (file con estensione .txt, .csv, .xlsx o equivalente) e protetti da password.
3. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e comma 2, dall'Agenzia alla UIF saranno disciplinate in apposito "allegato tecnico" stipulato tra le parti. Nelle more degli adempimenti in corso di svolgimento per garantire la disponibilità dei dati nel SID, l'Agenzia assicura la trasmissione delle informazioni alla UIF secondo le modalità e le prescrizioni individuate nell'allegato tecnico accluso al protocollo stipulato tra l'Agenzia e la UIF in data 13 dicembre 2013.
4. Al fine di instaurare la collaborazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, l'Agenzia procede alla Registrazione al portale Infostat-UIF.

5. Lo scambio delle informazioni può essere eventualmente integrato da incontri, anche in videoconferenza, per l'analisi congiunta di fatti e informazioni di possibile interesse.

Art. 5

**(Disposizioni finali)**

1. Ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nel presente Protocollo sono individuati nell'ambito delle Strutture interessate i seguenti punti di contatto: la Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali della UIF, la Direzione Antifrode e l'Ufficio Predisposizione Normativa della Direzione Generale dell'Agenzia.
2. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori esigenze emerse nel corso della collaborazione.
3. Il presente Protocollo sostituisce il precedente stipulato tra l'Agenzia e la UIF in data 13 dicembre 2013, fatto salvo il richiamo all'allegato tecnico di cui al regime transitorio individuato nell'articolo 4, comma 3

AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE  
E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Marcello Minenna*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93*

UNITÀ DI INFORMAZIONE  
FINANZIARIA PER L'ITALIA

IL DIRETTORE  
*Dott. Claudio Clemente*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93*

Roma, 27 ottobre 2021